



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 41

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Tribunale di Novara per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2, D.M. 26 marzo 2011.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 18,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: Approvazione convenzione con il Tribunale di Novara per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2, D.M. 26 marzo 2011.

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 31.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 31.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

LAGIUNTA COMUNALE

Premesso:

che a norma dell'art.54 del D.Lvo 28 Agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che l'art. 33 della Legge n. 120/2010, recante modifiche al D.Lg.vo n. 285/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ha previsto la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lg.vo n. 274/2000;

Che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Vist a la D.G.C. n. 37/2012 con la quale si approvava schema di convenzione inviato dal Tribunale di Novara, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità di che trattasi.

Dato il riscontro positivo avuto, non solo perchè trattasi di uno strumento di reintegrazione sociale ma tenuto anche conto degli indubbi vantaggi derivanti per il Comune che recluta forza lavoro a costo irrisorio in quanto lo stesso si circonda al pagamento dell'assicurazione INAIL e alla copertura per la responsabilità civile contro terzi;

Ritenuto pertanto procedere al rinnovo della convenzione in scadenza il 31.05.2017 mantenendo invariate le condizioni previste nella precedente convenzione:

Considerato, per quanto sopra esposto, di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in parte premessa che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 con il Tribunale di Novara che si allega alla presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni 5, a decorrere dal 1° giugno 2017, così come previsto nello schema trasmesso dal Tribunale di Novara e di dare atto che questo Comune ha determinato in numero di 3 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che possano prestare la propria attività non retribuita a favore della collettività e ha indicato nei Responsabili di Servizio del Comune le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei medesimi e di impartire a costoro le relative istruzioni.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Tribunale di Novara, per i provvedimenti di competenza.
- 4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge onde garantire la continuità della convenzione.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

CHE a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.22bis del D.Lgs n.285 del 30/4/1992 il Giudice di Pace e in applicazione della L. 11/6/2004 n.145 e dell'art.73 comma 5bis del D.P.R. n.309/1990 – così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n.272 convertito in legge 21/02/2006 n.49, il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CHE l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000;

CHE l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CHE il Comune di Prato Sesia presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopraindicato, nella persona del Sindaco pro-tempore Luca Manuelli, si conviene si stipula quanto segue:

ART. 1

L'Ente consente che n.3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) Prestazioni di lavoro nella manutenzione del patrimonio pubblico
- b) Prestazioni di lavori nei servizi sociali
- c) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena alternativa

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei responsabili delle aree comunali interessate le persone incaricate di coordinare l'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei Responsabili indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 1° giugno 2017.

ART.9

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972 allegato b) punto n.16. La stessa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2bis della Legge n.241/1990, trattandosi di accordo tra pubbliche Amministrazioni e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.2 tariffa parte II del DPR 131/1986.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

IL TRIBUNALE DI NOVARA
IL PRESID ENTE
Dott. Filippo Lamanna

IL COMUNE DI PRATO SESIA
ILSINDACO PRO-TEMPORE
Luca Manuelli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 08.04.2017 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 08.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 08.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- ☐ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
